

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 16 ottobre 2026

Nr. 41 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

1. **Transizione 5.0: aperte le comunicazioni di completamento degli investimenti**
2. **Interessi da definizione delle liti fiscali: deducibili quelli da conciliazione, indeducibili quelli da ravvedimento**
3. **IVA sui sistemi di accumulo: no all'aliquota agevolata per le batterie installate su impianti fotovoltaici già esistenti**
4. **Cessione di crediti ipotecari in garanzia di finanziamenti: confermata l'esenzione dall'imposta ipotecaria**
5. **Fusione tra società agricole senza perdita delle agevolazioni sui terreni**
6. **Pensione estera ereditata: accesso al regime agevolato del 7% confermato anche per l'IRA statunitense**
7. **Aggiornata la *black list* UE: fuori Panama e Vietnam**
8. **Partite IVA inattive: controlli più ampi e maggiori tutele per i contribuenti**
9. **IVA di gruppo: il controllo sussiste anche con azioni date in pegno se resta il potere di voto**
10. **Retribuzioni convenzionali all'estero: niente beneficio senza una specifica corrispondenza nelle tabelle ministeriali**
11. **Trust: l'imposta di donazione si paga solo con l'attribuzione finale ai beneficiari**
12. **Ripristino ambientale: indeducibili gli accantonamenti per la futura chiusura degli impianti**
13. **Cessione d'azienda: il certificato dei carichi pendenti deve essere aggiornato alla data del trasferimento**
14. **Esdebitazione del debitore incapiente: imposta di registro in misura fissa**

Transizione 5.0: aperte le comunicazioni di completamento degli investimenti

È partita la fase decisiva dei progetti del nuovo piano Transizione 5.0. Dalle 12 di ieri le imprese possono trasmettere le comunicazioni di completamento degli investimenti, attraverso la piattaforma informatica gestita dal Gestore dei servizi energetici (Gse).

A stabilirlo è il decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) del 14 ottobre, sulla base del precedente decreto interministeriale del 7 maggio a firma congiunta con il ministero dell'Economia.

Le imprese che hanno già ottenuto esito positivo della comunicazione di conferma (relativa al pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% versato ai fornitori) potranno dunque ora trasmettere la documentazione relativa al completamento degli investimenti.

Bisognerà indicare gli estremi delle fatture relative alle spese agevolabili e attestare il possesso della perizia tecnica asseverata - che attesta la conformità dei beni ai requisiti tecnologici richiesti

e, quando prevista, la loro interconnessione - e della certificazione contabile, che accerta l'effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile dell'impresa.

Va ricordato che, sulla base del decreto interministeriale, la comunicazione di completamento va trasmessa dopo l'avvenuta interconnessione (dei beni allegati IV e V), e comunque non oltre il 15 novembre 2028.

Inoltre, la comunicazione di completamento - ricorda il Mimit - non potrà riguardare investimenti relativi a beni diversi, né importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione di conferma.

È possibile però inviare una o più comunicazioni di completamento riferite anche soltanto a una parte dei beni indicati nella precedente comunicazione di conferma. Il modello della comunicazione di completamento e le istruzioni operative sono disponibili sul sito del Gse.

Interessi da definizione delle liti fiscali: deducibili quelli da conciliazione, indeducibili quelli da ravvedimento

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 185 del 15 ottobre 2026, ha distinto il trattamento fiscale degli interessi versati nell'ambito della regolarizzazione di contestazioni tributarie, affermando che la loro deducibilità dipende dalla funzione economico-giuridica assolta.

Il caso riguardava una società che aveva definito una contestazione IVA tramite conciliazione giudiziale e, per gli anni successivi, mediante ravvedimento operoso. L'istanza chiedeva se gli interessi corrisposti fossero deducibili ai fini IRES e se fossero soggetti alle limitazioni previste dall'art. 96 del TUIR.

Secondo l'Agenzia, gli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale hanno natura "compensativa", in quanto remunerano il ritardo nell'esazione del tributo. Per tale ragione sono autonomamente valutabili rispetto all'imposta cui si riferiscono, risultano deducibili ai fini IRES e non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR, non derivando da rapporti di natura finanziaria.

Diversa la conclusione per gli interessi da ravvedimento operoso. Questi hanno natura moratoria e risarcitoria, sono accessori al debito tributario e ne seguono il medesimo trattamento fiscale. Poiché si collegano a imposte indeducibili, anche gli interessi risultano indeducibili ai fini IRES.

IVA sui sistemi di accumulo: no all'aliquota agevolata per le batterie installate su impianti fotovoltaici già esistenti

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 181 del 15 ottobre 2026, ha chiarito che l'acquisto e l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) a servizio di un impianto fotovoltaico già in esercizio non possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 10%, ma scontano l'aliquota ordinaria del 22%.

Il caso riguardava una società produttrice di energia da fonte solare che intendeva installare un sistema di batterie in parte alimentato dall'impianto fotovoltaico e in parte dalla rete

elettrica. La società sosteneva che il BESS era un elemento funzionalmente integrato all'impianto e, pertanto, agevolabile ai sensi dei nn. 127-quinquies e 127-sexies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.

L'Agenzia ha però evidenziato che le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione e si applicano esclusivamente agli impianti di produzione di energia e ai beni destinati alla loro costruzione o ampliamento.

Il sistema di accumulo, pur essendo collegato all'impianto fotovoltaico, svolge una funzione distinta di stoccaggio dell'energia e non di produzione.

Richiamando la normativa nazionale ed europea che distingue nettamente tra generazione e accumulo di energia, le Entrate hanno concluso che le batterie non costituiscono un componente necessario alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico né un suo ampliamento. Di conseguenza, la loro cessione e installazione restano soggette all'IVA ordinaria del 22%.

Cessione di crediti ipotecari in garanzia di finanziamenti: confermata l'esenzione dall'imposta ipotecaria

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 182 del 15 ottobre 2026, ha chiarito che l'annotazione nei registri immobiliari della cessione di un credito assistito da ipoteca volontaria può beneficiare dell'esenzione dall'imposta ipotecaria quando la cessione è effettuata a garanzia di un finanziamento a medio-lungo termine assoggettato al regime dell'imposta sostitutiva previsto dagli artt. 15 e seguenti del DPR 601/1973.

Il caso riguardava una società che, per garantire il rimborso di un finanziamento bancario, intendeva cedere pro solvendo alla banca un proprio credito garantito da ipoteca. Secondo l'Agenzia, la relativa annotazione ipotecaria costituisce una formalità strettamente connessa all'operazione di finanziamento e alla sua garanzia.

Richiamando la prassi amministrativa e la giurisprudenza della Cassazione, l'Amministrazione ha evidenziato che il regime agevolativo si estende non solo al contratto di

finanziamento, ma anche a tutti gli atti, le garanzie e le formalità ad esso inerenti, comprese le cessioni di credito e il trasferimento delle relative garanzie ipotecarie.

L'esenzione trova applicazione a condizione che il finanziamento possieda i requisiti previsti dalla normativa e che nell'atto sia stata validamente esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva.

È inoltre necessario che emerga chiaramente il nesso funzionale tra la cessione del credito e la funzione di garanzia del finanziamento. In tal caso, l'annotazione della cessione dell'ipoteca rientra nel perimetro del regime agevolato e non sconta l'imposta ipotecaria.

Fusione tra società agricole senza perdita delle agevolazioni sui terreni

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 183 del 15 ottobre 2026, ha chiarito che la fusione per incorporazione tra società agricole non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina e per i trasferimenti di fondi rustici situati in territori montani, anche se l'operazione interviene entro cinque anni dall'acquisto agevolato dei terreni.

Il caso riguardava due società agricole appartenenti allo stesso gruppo che intendevano razionalizzare la propria struttura mediante fusione. L'Agenzia ha ricordato che le cause di decadenza dalle agevolazioni sono limitate all'alienazione volontaria del fondo o alla cessazione della coltivazione o conduzione diretta entro il quinquennio.

Richiamando la prassi amministrativa e la giurisprudenza della Cassazione, è stato evidenziato che la fusione non integra un atto di alienazione, ma realizza una successione universale dell'incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporata. Il trasferimento dei terreni rappresenta quindi un effetto legale dell'operazione straordinaria e non una cessione volontaria dei beni.

Le agevolazioni restano pertanto valide a condizione che la società incorporante mantenga la qualifica di imprenditore agricolo professionale e prosegua concretamente la coltivazione o la

conduzione diretta dei fondi fino al completamento del quinquennio previsto dalla legge. In assenza di tali requisiti, la decadenza potrà invece verificarsi successivamente.

La risposta conferma un orientamento favorevole alle operazioni di riorganizzazione societaria, valorizzando la continuità dell'attività agricola rispetto agli effetti meramente formali del trasferimento dei beni.

Pensione estera ereditata: accesso al regime agevolato del 7% confermato anche per l'IRA statunitense

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 184 del 15 ottobre 2026, ha chiarito che le somme percepite da un'erede a titolo di rendita periodica derivante da un Individual Retirement Account (IRA) statunitense mantengono natura pensionistica anche dopo il trasferimento *mortis causa* e possono quindi consentire l'accesso al regime agevolato previsto dall'art. 24-ter del TUIR.

Il caso riguarda una cittadina italiana residente all'estero che, a seguito del decesso del padre, è subentrata nella titolarità di un piano pensionistico individuale statunitense alimentato da contributi volontari.

L'istante intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia nel 2027 e beneficiare dell'imposta sostitutiva del 7% riservata ai pensionati esteri che si stabiliscono in determinati comuni del Mezzogiorno e delle aree colpite da eventi sismici.

L'Agenzia, richiamando precedenti documenti di prassi, ha confermato che i trattamenti derivanti da un IRA rientrano tra le "pensioni di ogni genere" di cui all'art. 49 del TUIR, anche quando sono percepiti dagli eredi. La natura previdenziale del rapporto non viene infatti meno per effetto della successione ereditaria.

Di conseguenza, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla norma, le rendite periodiche provenienti dall'IRA consentono all'erede di accedere al regime agevolativo dei pensionati esteri a partire dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia, individuato nel caso di specie nel 2027.

Aggiornata la *black list* UE: fuori Panama e Vietnam

Il Consiglio UE, con il Comunicato stampa n. 781/26, diffuso il 9 ottobre, ha reso noto l'aggiornamento della lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, che comprende ora Anguilla, Federazione Russa, Guam, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini statunitensi, Palau, Samoa americane e Vanuatu. Rispetto all'aggiornamento di febbraio 2026, sono stati esclusi dalla *black list* Panama e Vietnam, trasferiti nell'Allegato II delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio.

L'uscita di Panama è stata determinata dalle modifiche apportate al regime di esenzione dei redditi esteri, precedentemente considerato una pratica fiscale dannosa, nonché da una nuova valutazione positiva del Global Forum OCSE sullo scambio di informazioni. Analoga la situazione del Vietnam, in attesa di una nuova valutazione OCSE sugli standard di trasparenza fiscale.

Sul piano interno, la lista UE continua a rilevare ai fini del regime dei costi *black list* previsto dall'art. 110, comma 9-bis, TUIR. I costi sostenuti verso soggetti residenti nelle giurisdizioni incluse nella lista sono deducibili senza particolari condizioni entro il valore normale, mentre l'eventuale eccedenza richiede la dimostrazione dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione dell'operazione. Rimane inoltre l'obbligo di indicazione separata di tali costi nella dichiarazione dei redditi.

L'efficacia delle modifiche decorre dalla pubblicazione delle conclusioni del Consiglio nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Partite IVA inattive: controlli più ampi e maggiori tutele per i contribuenti

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 277710/2026 del 12 ottobre 2025, ha aggiornato le regole per la chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive, adeguandole alle nuove banche dati e agli strumenti digitali disponibili. Viene confermato il principio secondo cui possono essere cessate le partite IVA dei soggetti che non hanno svolto attività d'impresa, arte o professione per oltre tre anni.

Tra le principali novità, si segnala che l'individuazione delle posizioni inattive non si baserà più soltanto sui dati dell'Anagrafe tributaria, ma anche sulle informazioni derivanti da fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti spontanei, rendendo i controlli più efficaci.

Vengono, inoltre, innovate le modalità di comunicazione preventiva: l'avviso sarà inviato prioritariamente al domicilio digitale del contribuente e sarà consultabile anche nel Cassetto fiscale; per le persone fisiche sarà segnalato anche tramite App IO. La cessazione della partita IVA diventerà efficace trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione o dalla sua messa a disposizione nell'area riservata.

Entro tale termine il contribuente potrà fornire chiarimenti e dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività. La novità più significativa riguarda però la possibilità di richiedere la riattivazione anche dopo l'avvenuta chiusura: qualora l'Agenzia riconosca la fondatezza delle ragioni addotte, la partita IVA sarà riaperta con effetto retroattivo, senza soluzione di continuità rispetto alla posizione originaria.

Il provvedimento dedica, infine, particolare attenzione alla tutela dei dati personali, precisando che il trattamento delle informazioni utilizzate per tali controlli avviene nell'ambito delle funzioni di interesse pubblico attribuite all'Agenzia e nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

IVA di gruppo: il controllo sussiste anche con azioni date in pegno se resta il potere di voto

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26251, depositata il 5 ottobre 2026, ha statuito che il conferimento in pegno delle partecipazioni di una società controllata non comporta automaticamente la perdita del requisito del controllo richiesto per l'accesso al regime dell'IVA di gruppo.

Il caso esaminato era relativo ad una società controllante che, pur avendo dato in pegno alla banca il 100% delle azioni della controllata, aveva continuato a esercitare il diritto di voto in forza di uno specifico accordo con il creditore pignoratizio.

Secondo i giudici di legittimità, la nozione di controllo deve essere interpretata alla luce dei principi del diritto unionale, privilegiando la sostanza economica rispetto agli aspetti meramente formali. Ciò che rileva non è, quindi, il solo possesso giuridico delle azioni, ma la concreta capacità di esercitare un'influenza determinante sulla controllata attraverso il diritto di voto.

Nel caso esaminato, la controllante aveva mantenuto per oltre undici anni l'effettivo esercizio dei diritti assembleari, mentre la banca interveniva soltanto nelle decisioni suscettibili di incidere sulle proprie garanzie. Per tale motivo, il requisito del controllo è stato ritenuto sussistente e l'adesione al regime dell'IVA di gruppo legittima.

Retribuzioni convenzionali all'estero: niente beneficio senza una specifica corrispondenza nelle tabelle ministeriali

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia, con la sentenza n. 53/2026, ha negato l'applicazione delle retribuzioni convenzionali a un docente universitario residente in Italia che svolgeva attività nel Regno Unito.

Il contribuente aveva tentato di assimilare la propria mansione a quella di un impiegato del settore commercio, in assenza di una specifica voce relativa all'insegnamento nelle tabelle ministeriali di riferimento.

I giudici hanno ritenuto legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che il regime agevolativo previsto dall'art. 51, comma 8-bis, del TUIR costituisce una disciplina speciale e non può essere esteso in via analogica a categorie professionali non espressamente contemplate nelle tabelle annuali.

In mancanza di una corrispondenza puntuale tra attività svolta e classificazioni ministeriali, il reddito deve quindi essere determinato sulla base della retribuzione effettivamente percepita.

In particolare, la norma richiamata consente, in presenza di determinati requisiti, di tassare il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero sulla base di retribuzioni convenzionali, generalmente inferiori a quelle reali. Il beneficio è riconosciuto ai lavoratori residenti in Italia che

operano all'estero in modo continuativo per oltre 183 giorni nell'arco di dodici mesi e la cui attività è riconducibile alle qualifiche e ai settori individuati dalle tabelle ministeriali.

Trust: l'imposta di donazione si paga solo con l'attribuzione finale ai beneficiari

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26643, depositata il 12 ottobre 2026, ha ribadito che né l'istituzione del trust né il conferimento dei beni al trustee costituiscono, di per sé, un presupposto per l'applicazione dell'imposta proporzionale sulle donazioni. La tassazione può intervenire soltanto quando si realizza un effettivo e definitivo trasferimento di ricchezza a favore dei beneficiari.

La controversia riguardava un trust costituito nell'ambito di accordi di divorzio, alimentato da conferimenti di partecipazioni, immobili e denaro effettuati da più disponenti. La Cassazione ha precisato che i conferimenti eseguiti da soggetti terzi rispetto agli ex coniugi mantengono una propria autonomia e non possono beneficiare automaticamente delle agevolazioni previste per gli atti connessi alla crisi coniugale.

Sul piano fiscale, la Corte ha confermato la neutralità dell'atto istitutivo e della dotazione patrimoniale del trust, evidenziando che tali operazioni non determinano alcun arricchimento stabile e immediato dei beneficiari. L'eventuale imposizione proporzionale potrà sorgere solo al momento dell'attribuzione finale dei beni, quando si realizza l'effettivo trasferimento della ricchezza.

Ripristino ambientale: indeducibili gli accantonamenti per la futura chiusura degli impianti

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26382, depositata il 7 ottobre 2026, ha statuito che gli accantonamenti effettuati per coprire futuri oneri di recupero e ripristino ambientale non sono immediatamente deducibili dal reddito d'impresa, salvo che una specifica disposizione fiscale ne consenta espressamente la deduzione.

La controversia riguardava una società che aveva accantonato somme destinate a sostenere futuri costi di chiusura e post-chiusura di un impianto di incenerimento. Pur essendo tali oneri previsti da

obblighi ambientali e quantificati mediante perizia tecnica, la Suprema Corte ha accolto la tesi dell'Agenzia delle Entrate, affermando che l'art. 107, comma 4, del TUIR consente la deduzione degli accantonamenti solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Secondo i giudici, gli accantonamenti a fondi rischi relativi a passività future prive dei requisiti di certezza e determinabilità restano fiscalmente indeducibili fino al momento in cui il costo diviene effettivo e certo, trovando applicazione il principio di competenza disciplinato dall'art. 109 del TUIR.

La Cassazione ha inoltre escluso la rilevanza della Risoluzione n. 52/1998, richiamata dai giudici di merito. Tale documento di prassi, oltre a non avere efficacia vincolante, riguardava una fattispecie diversa: i costi di chiusura delle discariche, caratterizzati da un onere certo e quantificabile già durante l'attività di gestione, in ragione della capacità predeterminata di conferimento dei rifiuti.

La decisione segna quindi un ritorno a un'interpretazione rigorosa della disciplina fiscale degli accantonamenti, limitandone la deducibilità ai casi espressamente previsti dalla normativa e rinviando il riconoscimento fiscale dei costi di ripristino ambientale al momento della loro effettiva manifestazione.

Cessione d'azienda: il certificato dei carichi pendenti deve essere aggiornato alla data del trasferimento

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26077, depositata il 2 ottobre 2026, ha statuito che il certificato dei carichi tributari pendenti produce effetti liberatori per il cessionario d'azienda solo se fotografa la situazione debitoria esistente al momento della cessione.

Il caso riguardava una società che aveva acquisito un'azienda facendo affidamento su un certificato negativo richiesto dalla cedente alcuni mesi prima del rogito. Tuttavia, il contratto prevedeva espressamente l'obbligo di ottenere una seconda certificazione aggiornata alla data della stipula.

Quest'ultima aveva evidenziato un accertamento notificato alla cedente dopo il trasferimento, sulla

base del quale l'Amministrazione finanziaria aveva chiamato il cessionario a rispondere in solido.

Accogliendo la tesi del Fisco, la Corte ha ricordato che l'articolo 14 del DLgs n. 472/1997 attribuisce al certificato la funzione di determinare il perimetro della responsabilità tributaria del cessionario con riferimento ai debiti risultanti dagli atti dell'Amministrazione alla data del trasferimento.

Pertanto, un certificato richiesto con largo anticipo rispetto al closing non è sufficiente a garantire l'effetto liberatorio qualora le parti abbiano previsto una successiva attestazione aggiornata.

La decisione evidenzia come le clausole contrattuali possano assumere un ruolo determinante nella tutela dell'acquirente. In particolare, la previsione di certificazioni aggiornate può incidere direttamente sull'efficacia di quelle precedentemente acquisite e sulla possibilità di opporre all'Erario l'assenza di debiti fiscali.

La decisione conferma l'opportunità di richiedere il certificato dei carichi pendenti in prossimità del perfezionamento della cessione e di prestare particolare attenzione alle pattuizioni contrattuali che disciplinano verifiche e attestazioni successive al rogito.

Esdebitazione del debitore incapiente: imposta di registro in misura fissa

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di consulenza giuridica n. 10 del 14 ottobre 2026, ha chiarito che il decreto di esdebitazione del debitore incapiente, previsto dall'articolo 283 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è soggetto a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.

Il provvedimento, infatti, si limita a rendere inesigibili i debiti residui del soggetto sovraindebitato meritevole, senza disporre trasferimenti di beni, condanne al pagamento o accertamenti di diritti a contenuto patrimoniale. Pur producendo un evidente vantaggio economico per il debitore, non determina un trasferimento di ricchezza fiscalmente rilevante.

L'Agenzia ha richiamato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imposta proporzionale trova applicazione soltanto quando il provvedimento giudiziario contiene un contenuto patrimoniale direttamente individuabile.

Diversamente, gli atti che attribuiscono uno status giuridico, come quello di soggetto esdebitato, sono assoggettati all'imposta fissa.

La conclusione è in linea con il recente orientamento della Cassazione, che ha evidenziato come l'effetto tipico dell'esdebitazione non sia l'estinzione dei debiti, ma la loro inesigibilità nei confronti del debitore.

Di conseguenza, il decreto di esdebitazione, pur essendo soggetto a registrazione, non rientra tra gli atti imponibili in misura proporzionale e sconta esclusivamente l'imposta di registro in misura fissa.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |